

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum)

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate all'articolo 41 della legge regionale n. 13/1983, sull'ampliamento dei termini di indizione e di convocazione degli elettori al referendum consultivo obbligatorio previsto all'articolo 40, si rendono necessarie al fine di consentire il regolare espletamento degli adempimenti previsti dalle norme referendarie nazionali anche in vista della convocazione degli elettori per il referendum consultivo obbligatorio sull'Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.


In effetti, la fusione dei due Comuni comporterà la nascita di un ente territoriale che andrà ad occupare in Calabria il primo posto in termini di estensione territoriale e il terzo per numero di abitanti.

Al riguardo, i ristrettissimi margini imposti dalla normativa regionale vigente per completare gli adempimenti previsti o per consentire il diritto di voto per i residenti all'estero (art. 6, legge n. 40/1979) e per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati al referendum (DLgs 197/1996) non consentono allo stato attuale di promuovere la più ampia partecipazione della platea interessata dalla procedura di fusione.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale poiché le modifiche introdotte alla legge regionale n. 13/1983 incidono soltanto sul differimento dei termini previsti per l'avvio della consultazione degli elettori al referendum obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali disciplinato all'articolo 40 della medesima legge regionale.


ROMEO

FAUGO CALABRO



GRAZIANO

Art. 1

(Modifica all'articolo 41)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "entro ~~60~~ 90 giorni";
 - b) le parole "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" sono sostituite dalle seguenti parole: "domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a full surname, located at the bottom right of the page.

TESTO A FRONTE

Art. 41 I.r. 13/1983 VIGENTE	Art. 41 I.r. 13/1983 MODIFICATO
<p>1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro 10 giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p>1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro ⁹⁰60 giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa <u>tra il secondo e il sesto mese successivo</u> alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>